



TITOLO V – COMPRAVENDITA DI PRODOTTI

Cap. 16 – Prodotti delle Industrie Chimiche

f) Materie plastiche

Sommario

<i>Oggetto del contratto</i>	<i>Art. 1</i>
<i>Modo di misurazione</i>	<i>Art. 2</i>
<i>Consegna (termini)</i>	<i>Art. 3</i>
<i>Tolleranze</i>	<i>Art. 4</i>
<i>Trasporto</i>	<i>Art. 5</i>
<i>Pagamento</i>	<i>Art. 6</i>
<i>Fornitura in opera</i>	<i>Art. 7</i>
<i>Garanzia</i>	<i>Art. 8</i>

ITER DELL'ACCERTAMENTO

Primo accertamento: 24 luglio 1964.

Ultima revisione:

Esame del Comitato tecnico: 17 giugno 1998.

Approvazione definitiva da parte della Commissione provinciale usi: 29 novembre 1998.

Approvazione della Giunta camerale con deliberazione n.134 del 6 marzo 2000.

Revisione da parte della Camera di Commercio di Lodi

Esame del Comitato tecnico: novembre 2004 – febbraio 2005

Approvazione definitiva da parte della Commissione provinciale usi: 13 marzo 2006

Approvazione della Giunta camerale con delibera n. 55 del 06 aprile 2006

Art. 1 - Oggetto del contratto.

Il Contratto può avere ad oggetto la sola compravendita o anche la posa in opera dei materiali plastici.

I manufatti in materia plastica per l'impiego nell'edilizia vengono contrattati a seconda della loro conformazione, a metro lineare, per superficie, a peso, a volume o a numero.

Art. 2 - Modo di misurazione.

La misurazione del materiale piano viene eseguita calcolando il materiale effettivamente messo in opera e deducendo le superfici non coperte se superiori a cm² 50.

Per i materiali plastici laminati, calandrati, spalmati e i pannelli, messi in opera su pareti o pavimenti, la misurazione si esegue a metro quadrato; per le guscie, applicate sia verticalmente che orizzontalmente, a metro lineare.

La misurazione dei tubi viene eseguita a metro lineare, calcolando i raccordi - pezzi speciali - a numero.

Art. 3 - Consegna (termini).

I termini di consegna, da stabilirsi volta a volta, decorrono dalla data di accettazione dell'ordine e sono calcolati in giorni di calendario, se non indicato diversamente (giorni lavorativi).

Art. 4 - Tolleranze.

Per i materiali plastici in genere, gli spessori e i formati hanno valore indicativo, e sono ammesse tolleranze secondo le norme UNI.

Art. 5 - Trasporto.

Quando non sia convenuto altrimenti, la merce si intende venduta franco fabbrica su autocarro e viaggia a rischio e pericolo del committente, anche se spedita in porto franco. Le spese di scarico dai mezzi di trasporto, anche se forniti dal venditore, sono a carico del committente.

Art. 6 – Pagamento.

Il pagamento è eseguito a 60 giorni dalla presentazione della fattura.

Art. 7 Fornitura in opera.

Per la fornitura in opera dei manufatti in plastica, sono a carico del fornitore le spese di carico, di trasporto o di scarico della merce, con i rischi relativi.

Sono a carico del committente:

i ponteggi eventualmente necessari per le varie lavorazioni;

il trasporto ai piani di impiego e la eventuale manovalanza;

la pulizia, l'energia elettrica, l'acqua;

l'allestimento di un idoneo locale per il deposito del materiale, del quale il committente è considerato depositario a tutti gli effetti di legge;

la applicazione, su richiesta e sotto la direzione del fornitore, dei particolari sottofondi eventualmente necessari per l'applicazione delle materie plastiche.

Le maestranze specializzate, necessarie per la posa in opera dei manufatti, sono a carico del fornitore.

Gli sfridi e i ritagli di materiale plastico sono a carico del fornitore.

Art. 8 Garanzie

Per il materiale plastico in pannelli, laminati o calandrati, se la vendita è stata conclusa per materiale posto in opera la garanzia si estende alla posa in opera, ai collanti impiegati e al materiale di rasatura del sottofondo.

Per il materiale plastico in tubi la garanzia riguarda altresì la perfetta esecuzione e funzionalità dell'impianto quando è prevista la posa in opera.